

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 213

a iniziativa del Consigliere Maggi

presentata in data 29 giugno 2018

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2001, N. 34
“PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE”

Art. 1

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 34/2001)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale) è inserito il seguente:

“2 bis. Le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'articolo 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente alle sezioni A e B dell'albo regionale alle seguenti condizioni:

- a) l'organizzazione della cooperativa sociale prevede una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa tale da consentire la separazione delle gestioni relative alle attività di tipo A e B esercitate;
- b) le tipologie di svantaggio e le aree di intervento, esplicitamente indicate nell'oggetto sociale, devono essere tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali ed il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e B, nonché essere espresse chiaramente nello statuto della cooperativa;
- c) la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge 381/1991 deve essere determinata avendo riguardo solo al personale addetto alle attività rispondenti alla sezione B.”.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 3

(Norme transitorie e finali)

1. Restano salve le iscrizioni all'albo disposte ai sensi della l.r. 34/2001 nonché le domande presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge.